

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/A

Il Presidente Federale

- preso atto che, nel Consiglio Federale del 10 novembre 2005, il Presidente Federale è stato delegato ad emanare il nuovo testo dell'art. 5 del C.G.S.;
- attesa la necessità di provvedere con urgenza;
- sentiti i Vice Presidenti e le componenti federali;
- visto l'art. 21, comma 3, dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 5 del C.G.S. secondo il testo allegato sub A).

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2005

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro

ALLEGATO SUB A)

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 5	Art. 5
Divieto di scommesse	Divieto di scommesse
<p>1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati delle società sportive è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della F.I.G.C..</p>	<p>1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci di associazione e ai tesserati delle società sportive appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della F.I.F.A., della U.E.F.A e della F.I.G.C..</p> <p>2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci di associazione e ai tesserati delle società sportive appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della F.I.F.A., della U.E.F.A e della F.I.G.C..</p> <p>3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, dei dirigenti, dei soci di associazione e dei tesserati delle società sportive la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a diciotto mesi.</p> <p>4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1e 2 , viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto è punito con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. f), g), h) ed i), sole o congiunte in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.</p>